Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 1989 - del 24/09/2026.

Derivazione n. 2337 - Ditta Orlando Giampaolo - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Pozzolo Formigaro

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

DETERMINA

- di concedere ai sensi dell'art.2 del R.D. 1775 e dell' 11/12/1933 e smi, nonché dell'art. 55 della Legge Regionale n. 44/2000 (competenza provinciale) a favore di ORLANDO GIAMPAOLO, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in falda superficiale in Comune di Pozzolo Formigaro ad uso agricolo. La concessione è accordata per anni trenta (30), successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 2 l/s, media di 1,4 l/s per irrigare in parte a goccia e in parte a scorrimento circa ettari 4 di terreni;

- di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 30/07/2026, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti. Il concessionario si impegna, in particolare:

a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 02779) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

LA DIRIGENTE

DIREZIONE AMBIENTE ITTICO-VENATORIA E POLIZIA LOCALE

ING. ELENA BIORCI

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.